

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 13-799

**DD.G.R. 30/03/2005, n. 17-15226; 14/07/2008, n. 35-9199; 26/07/2010, n. 52-409. Approvazione deroga ai requisiti di accesso ai corsi per Direttore di Comunità Socio - Sanitaria destinati agli occupati e proroga del termine previsto per la conclusione della fase transitoria.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e sulla base degli esiti forniti dalle Province relativamente alla ricognizione effettuata presso i presidi socio sanitari per anziani non autosufficienti, l'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente i criteri di accesso ai corsi di riqualificazione per Direttore di Comunità socio sanitarie da parte dei responsabili dei presidi, in carenza dei requisiti di accesso o in possesso di particolari requisiti non previsti nei citati provvedimenti deliberativi 14 luglio 2008, n. 35 - 9199 e 26/07/2010, n. 52 - 409;
2. di prorogare al 31 dicembre 2011, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, il termine previsto per la conclusione della fase transitoria, fissato al 31 dicembre 2010 dalla deliberazione di G.R. 14 luglio 2008, n. 35 - 9199, consentendo a coloro che si iscriveranno ai corsi specifici, entro il 31 dicembre 2011, di acquisire la relativa certificazione finale anche oltre tale termine;
3. di dare atto che i criteri contenuti nell'Allegato A) del presente provvedimento tengono conto delle disposizioni contenute nella D.G.R. 30 marzo 2005, n. 17 - 15226, con particolare riferimento a quanto previsto nell'All. 1, lett. A) "Centri di responsabilità", secondo cui il responsabile di presidio, in possesso di titolo di studio di media superiore, deve possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa in strutture pubbliche o private, nel coordinamento organizzativo e gestionale dei servizi;
4. di stabilire che i responsabili dei presidi socio sanitari per anziani non autosufficienti, in possesso dei requisiti previsti di cui all'allegato A), punto 2., lett. a), del presente provvedimento, possano accedere ai corsi per Direttore di Comunità socio sanitaria di 212 o 112 ore al fine di acquisire la relativa certificazione;
5. di stabilire, altresì, che i vicedirettori, o figure con funzioni di vicariato, dei presidi socio sanitari per anziani non autosufficienti, aventi esperienza lavorativa di vicariato nel coordinamento organizzativo e gestionale dei servizi, acquisita in circostanze di assenza o impedimento del responsabile del presidio, possano accedere ai corsi di 212 ore per "Direttore di Comunità socio sanitaria", riservati prioritariamente ai responsabili dei presidi socio sanitari di cui alla D.G.R. 30 marzo 2005, n. 17 - 15226, sulla base dei requisiti di accesso definiti nell'allegato A), punto 2., lett. b), del presente provvedimento;
6. di stabilire, sentita la Commissione tecnica socio sanitaria e servizi educativi del Settore regionale Standard Formativi e nelle more dell'approvazione del "Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti formativi", che ai responsabili dei presidi socio sanitari per anziani non autosufficienti, in possesso di Laurea di 1° Livello o Magistrale e di titolo di Master Universitario afferente al comparto socio sanitario, possano essere riconosciuti crediti formativi in "ingresso" per le competenze già acquisite con il Master universitario, a seguito dell'iscrizione ai corsi per Direttore di Comunità Socio Sanitaria di 112 o 212 ore, secondo le modalità definite nell'allegato A), punto 2., lett. c), del presente provvedimento;
7. di attivare, con la collaborazione delle Province competenti per territorio, l'attività di monitoraggio relativa al processo di riqualificazione destinato ai responsabili dei presidi socio sanitari, al fine di garantire la conclusione della fase transitoria, entro cui concludere l'attività di

riqualificazione dei responsabili attualmente occupati, entro il termine previsto con il presente provvedimento, fissato al 31 dicembre 2011;

8. di richiamare, quanto già enunciato nella deliberazione di G.R. 14 luglio 2008, n. 35 – 9199, secondo cui le strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti con meno di 60 p.l. possono individuare forme associative fra di loro per garantire la funzione del responsabile di struttura o utilizzare rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi della normativa vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato